

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2003

**che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati**

[notificata con il numero C(2003) 557]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/113/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE<sup>(2)</sup>, la cui ultima modifica è stata introdotta con la decisione 2002/910/CE<sup>(3)</sup>, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etile-sile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).

(2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE; di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.

(3) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE è stata prorogata con diverse decisioni ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi; detta validità è destinata a scadere il 20 febbraio 2003.

(4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti per quanto riguarda la convalida dei test riguardanti la migrazione di ftalati e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti<sup>(4)</sup>. Tuttavia, ulteriori lavori sono ancora necessari in quest'ambito per cercare di risolvere alcune difficoltà d'importanza cruciale.

(5) Nell'attesa di chiarire tali aspetti, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e le sue proroghe è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.

(6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE con misure applicabili fino al 20 febbraio 2003; è pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.

(7) È pertanto necessario prorogare la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione.

(8) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «20 febbraio 2003» sono sostituiti dai termini «20 maggio 2003».

<sup>(1)</sup> GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU L 315 del 18.11.2002, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---